



PEC

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0046317/2015
USCITA
22/07/2015
COMMISSARIO
St. Et. Post.

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
PROVINCIALI ARPAC DI:

- AVELLINO - DOTT. ANTONIO DE SIO
- BENEVENTO - DOTT. PIETRO MAINOLFI
- CASERTA - DOTT. SERAFINO BARBATI
- NAPOLI - DOTT. NICOLA ADAMO
- SALERNO - DOTT. ALFONSO DUBOIS

E, p.c.

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
AVV. FULVIO BONAVIDACOLA

VIA A. DE GASPERI, 28
80134 NAPOLI

ass.ambiente@pec.regione.campania.it

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

DOTT. MICHELE PALMIERI
VIA A. DE GASPERI, 28

80134 NAPOLI

dg.05@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Legge n.68 del 22/05/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", documento approvato dal Consiglio Federale e prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento a quanto in oggetto si trasmette (allegato 1) il documento approvato dal Consiglio Federale del 15/7 u.s., relativo all'applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotta dalla Legge n.68 del 22/05/2015. Il documento rappresenta una base per la predisposizione, da parte di uno specifico gruppo di lavoro intersistemico di imminente istituzione, di linee di indirizzo comuni del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). Il documento tiene conto, naturalmente, dell'attuale situazione diversificata in merito al possesso della qualifica UPG da parte degli operatori delle ARPA-APPA preposti alle attività di vigilanza ed ispezione.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad approfondire specificamente le parti del documento relative alla situazione delle Agenzie, come la nostra, che non dispongono di personale di vigilanza con qualifica di UPG.



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530838



Nelle more di ulteriori sviluppi ed approfondimenti, atteso che la Legge n. 68 del 22/05/2015 è entrata in vigore, al fine di garantire una quanto più omogenea applicazione sul territorio regionale della suddetta nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, si forniscono (allegato 2), altresì, le prime indicazioni operative relativamente al procedimento di asseverazione tecnica delle prescrizioni e di segnalazione alle Procure delle ipotesi di reato riscontrate durante lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il Direttore Tecnico
Dot.ssa Marina La Vito

Il Commissario
Dott. Pietro Masaturo

All: c.s.
MV/ldd



Allegato 1

Documento approvato dal Consiglio Federale del 15/7 u.s., relativo all'applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotta dalla Legge n.68 del 22/05/2015.

PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/06 "DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE": POSIZIONE COMUNE DELLE AGENZIE.

La Legge n. 68 del 22.05.2015 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", entrata in vigore il 29 maggio scorso, rappresenta per le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente un intervento normativo di indubbio interesse sia per la positiva estensione della tutela penale dell'ambiente con la previsione di nuove importanti fattispecie di reato, sia per le numerose novità che la legge introduce in merito a strumenti e procedure per migliorare e rendere più efficace l'azione penale in campo ambientale.

Tra le più rilevanti novità che destano l'attenzione delle Agenzie, si pone in particolare evidenza l'introduzione nel D.lgs. n.152/06 di una nuova Parte (Sesta-bis) dedicata all'estinzione dei reati contravvenzionali da cui non derivino danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si tratta, come è noto, di una nuova procedura di estinzione (analoga a quella già vigente, da tempo, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro). Tale procedura fa perno sull'adempimento da parte del contravventore di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 C.p.p., ovvero dalla polizia giudiziaria e tecnicamente asseverate dall'ente specializzato competente nella materia trattata.

In occasione dei lavori parlamentari relativi al suddetto provvedimento, le Agenzie avevano già evidenziato i profili di interesse per la nuova procedura di regolarizzazione delle posizioni dei contravventori a vantaggio di un'effettiva finalità di prevenzione e protezione ambientale. Tale strumento, almeno per le violazioni meno gravi, offre infatti effettive possibilità di prevenire il prodursi di danni alle risorse ambientali, mediante l'imposizione di misure atte a far cessare situazioni potenzialmente pericolose. Il nuovo istituto è apparso inoltre da subito congeniale alle ARPA/APPA in quanto soggetti tecnici istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza ambientale e pertanto dotati degli strumenti professionali per entrare nel merito tecnico delle violazioni e, conseguentemente, individuare una corretta attività di adeguamento delle attività/comportamenti accertati come illeciti.

Considerato l'impatto delle novità normative e la complessità delle nuove procedure di cui alla Parte VI-bis del D.lgs. 152/06, che per più aspetti presentano un'oggettiva difficoltà interpretativa, le Agenzie intendono rappresentare, almeno su alcuni preliminari ed essenziali aspetti, una lettura condivisa circa il ruolo ed il coinvolgimento delle stesse. Tale lettura tiene conto, naturalmente, dell'attuale situazione diversificata in merito al possesso della qualifica UPG da parte degli operatori delle ARPA/APPA preposti alle attività di vigilanza ed ispezione. Si tratta, come è ben noto, di una problematica dovuta al permanere di un assetto normativo nazionale incerto che più volte è stata rappresentata dalle Agenzie a livello parlamentare (v. da ultimo anche in occasione delle osservazioni sul disegno di legge sfociato nella L. 68/2015) e che potrebbe trovare soluzione definitiva nell'ambito del D.D.L. n. 1458 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'ISPRA".

Come messo in luce nei paragrafi a seguire, le nuove procedure di cui alla Parte VI-bis del D.lgs. 152/06, e più in generale, le complessive novità della L. 68/15, implicano, da subito, un rilevante

coinvolgimento delle ARPA/APPA. Si tratta sicuramente di uno scenario complesso che richiederà una capacità di adeguamento, anche organizzativo, nell'agire delle Agenzie, ma che tuttavia renderà sempre più attuale e centrale l'esigenza di un complessivo e sinergico rilancio dell'azione conoscitiva, di controllo e di supporto tecnico alle funzioni pubbliche a tutela dell'ambiente, che da tempo le Agenzie ambientali auspicano.

La presente nota è finalizzata a fornire seppur sinteticamente i primi indirizzi applicativi dell'istituto delle prescrizioni in materia ambientale introdotto dalla Legge 68/2015, facendo altresì riserva di tornare sull'argomento qualora si rendessero disponibili nuovi interventi legislativi di integrazione del quadro attuale oppure atti di indirizzo ministeriali (Ambiente e/o Giustizia).

1. Poteri prescrittivi ex art. 318-ter, D.Lgs. 152/06

Le ARPA/APPA che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti operano con personale di vigilanza con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), rientrano tra i soggetti che ai sensi dell'art. 318-ter, del D.Lgs. 152/06, sono tenuti, sin dall'entrata in vigore della L. 68/2015 (29.05.2015), a garantire l'applicazione della nuova procedura estintiva alle contravvenzioni accertate nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza da cui non derivi danno o pericolo di danno concreto e attuale alle risorse ambientali. In particolare, il suddetto personale di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del CPP, è chiamato, laddove ne ricorrano i presupposti, ad individuare le prescrizioni atte a riportare la condotta entro i canoni delle norme che si ritengono violate ed a far cessare le eventuali situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, fissando altresì i termini per la regolarizzazione. Fermo restando l'obbligo di riferire al Pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P., il suddetto personale dovrà altresì provvedere alla irrogazione delle prescrizioni al contravventore, previa asseverazione tecnica delle medesime, secondo quanto previsto dall'art. 318-ter, D.Lgs. 152/06.

Le Agenzie che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti non dispongono di personale di vigilanza con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), pur non risultando direttamente coinvolte nella procedura di irrogazione ai contravventori delle prescrizioni di cui all'art. 318-ter, potranno comunque svolgere un ruolo essenziale in sede di segnalazione alle Procure di riferimento dei reati accertati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza. In tale sede, infatti, le segnalazioni potranno essere opportunamente integrate con elementi e valutazioni utili a fornire evidenza in merito al verificarsi o meno di danno o pericolo di danno concreto e attuale alle risorse ambientali, in connessione causale con la condotta accertata. Si ritiene che tali elementi potranno fornire utile indicazione per il Pubblico ministero, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 318-quinquies, D.Lgs. 152/06 (nel caso in cui prenda notizia di una contravvenzione da pubblici ufficiali). Si ritiene pertanto, che anche in questo caso, l'azione delle Agenzie risulti particolarmente essenziale in vista di un'efficace ed effettiva azione di prevenzione e protezione ambientale, nell'ambito delle disposizioni della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06.

2. Asseverazione tecnica delle prescrizioni di cui all'art. 318-ter, D.lgs. 152/06

Riguardo alla individuazione dell'ente competente ad "asseverare tecnicamente" le prescrizioni da impartire al contravventore, ai sensi del comma 1, dell'art. 318-ter, D.lgs 152/06, pur nei margini delle incertezze che la norma lascia e tenuto conto delle diverse realtà territoriali dovute ai differenti ordinamenti regionali/provinciali delle Agenzie ed altresì alla progressiva attuazione della Legge n. 56/2014 (c.d. riforma Del Rio), si ritiene che le ARPA/APPA debbano comunque

essere considerate nel novero degli enti specializzati nella materia ambientale e dunque competenti per le asseverazioni tecniche.

In particolare, in quanto enti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, si ritiene che le ARPA/APPA possano e debbano essere coinvolte in tale procedura che, pur in assenza di precisazioni della norma quanto a finalità, si presume volta a valutare tecnicamente idoneità, pertinenza e congruità delle prescrizioni rispetto agli obiettivi di eliminazione del reato nonché di cessazione delle eventuali situazioni di pericolo o di attività potenzialmente pericolose. Anche in tale prospettiva, pur non rivendicando un ruolo esclusivo delle ARPA/APPA, si valuta essenziale l'apporto delle relative risorse e capacità professionali.

Da un punto di vista interno, si ritiene altresì di condividere l'indirizzo per cui il potere di asseverazione tecnica dovrebbe essere ricondotto non tanto al/ai singolo/i operatore/i di vigilanza, bensì alla responsabilità di specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali) individuate secondo i rispettivi assetti organizzativi, così da garantire il più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici. Nel caso in cui le prescrizioni siano adottate da personale di vigilanza delle ARPA/APPA che opera con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), tale indirizzo consentirebbe peraltro di garantire un'opportuna alterità tra i soggetti che elaborano le prescrizioni e quelli che le valutano ai fini dell'asseverazione tecnica.

Nel caso in cui le ARPA/APPA ricevano richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, si dovrà procedere nell'ottica della collaborazione tra enti. Per le ragioni esposte sopra e fermo restando che la valutazione circa l'applicabilità del procedimento di estinzione del reato dovrebbe permanere in capo agli organi di polizia giudiziaria, anche in questo caso l'asseverazione tecnica dovrebbe essere effettuata dalla struttura (direzionale/territoriale) specificamente individuata, secondo gli assetti organizzativi delle agenzie, e non dai singoli operatori di vigilanza.

3. Verifica dell'adempimento della prescrizione e ammissione al pagamento della somma di cui al comma 2, art. 318-quater

Ai fini dell'estinzione del reato contravvenzionale, l'art. 318-quater, prevede che l'organo accertatore verifichi se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e in caso positivo, ammette il contravventore al pagamento "in sede amministrativa" e nel termine di trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Successivamente, l'organo accertatore, nei tempi previsti dall'art. 318-quater, comma 2, deve informare il Pubblico ministero circa l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della predetta somma da parte del contravventore.

Si tratta di adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrivitivo di cui all'art. 318-ter e pertanto, conseguentemente a quanto rilevato nel precedente paragrafo 1), si ritiene siano a carico delle sole ARPA/APPA che operano con personale di vigilanza avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).

Ciò premesso e considerato che l'intera procedura di estinzione delle contravvenzioni in oggetto è condizionata al pagamento della somma di cui sopra (v. art. 318-septies), si ritiene che in mancanza di più precise indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale/regionale circa l'ente cui versare le somme di cui all'art. 318-quater, si ritiene necessario che siano le medesime ARPA/APPA ad incamerarle provvisoriamente, sia al fine di dare certezza al contravventore circa le modalità del pagamento, sia di facilitare, almeno in prima applicazione della norma, la verifica dell'avvenuto pagamento da parte delle stesse Agenzie. In una prospettiva più ampia, si ritiene altresì necessario promuovere sia a livello nazionale che regionale, una riflessione sull'imputazione finale di tali risorse e su un loro eventuale vincolo di destinazione, anche a favore del finanziamento delle attività di controllo ambientale.

7 luglio 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lelli', located in the bottom right corner of the page.

Allegato 2

Oggetto: Legge n.68 del 22/05/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il 29/05/2015 è entrata in vigore la Legge n. 68 del 22/05/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (G.U. Serie generale n.122 del 28/05/2015).

È un intervento normativo complesso che oltre a introdurre nel Codice Penale (CP) nuove fattispecie di reato, interviene, tra l’altro, a modificare/integrare altri articoli del medesimo, nonché il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con l’introduzione, dopo la parte sesta, della Parte Sesta-bis “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. Tale ultima parte è modellata sulla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e consente di valorizzare la funzione preventiva prima ancora che repressiva degli organi di controllo.

Sin dai primi giorni successivi alla sua emanazione, la norma ha alimentato un ampio dibattito a causa di una serie di difficoltà interpretative sia relativamente ad alcuni aspetti terminologici, sia relativamente alla ambiguità di alcune procedure.

Tale dibattito è ancora vivo non solo a livello giuridico, ma anche nell’ambito del sistema agenziale, che, sia pure con alcune diversità tra un’agenzia e l’altra, dovute sostanzialmente alla presenza o meno di personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), si trova comunque ad essere fortemente impattato dalle nuove disposizioni legislative.

Con la presente si intendono fornire le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di uniformare i comportamenti all’interno dell’Agenzia.

Si precisa, pertanto, che le indicazioni sono da ritenersi un primo indirizzo tecnico-procedurale suscettibile di trovare integrazione e/o modifica a seguito dello svilupparsi di ulteriori orientamenti sia derivanti dai rapporti con le Procure, con la Polizia Giudiziaria (PG) e gli Organi di Vigilanza (di seguito OdV), sia a seguito dell’intervento della giurisprudenza, sia in ambito interagenziale ISPRA-ARPA/APPA nonché di auspicabili precisazioni normative dello stesso legislatore.

In primo luogo si deve evidenziare che la Parte sesta bis si applica solo alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D. Lgs. 152/2006, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette.

In effetti nel D.Lgs. 152/2006 tutte le ipotesi di sanzioni penali riguardano reati contravvenzionali ad eccezione della “combustione illecita di rifiuti”, sanzionata dall’art.256 bis del medesimo decreto, e delle “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” sanzionate dall’art.260 del medesimo decreto; pertanto la previsione dell’art.318 bis appare molto ampia e potenzialmente applicabile a tutte le fattispecie eccetto le due sopra richiamate.

Tuttavia, qualora le condotte contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/2006 integrino anche le fattispecie di inquinamento ambientale o disastro ambientale (art.452- bis e quater del CP), le previsioni di cui all’art.318 bis e seguenti non si possono applicare.

La norma prevede (art.318 ter) che, al fine di eliminare la contravvenzione accertata, l’OdV nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art.55 del Codice di Procedura Penale (CPP), ovvero la PG, impartisca al contravventore apposite prescrizioni asseverate tecnicamente dall’Ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Con tale prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Atteso che l’ARPAC non è attualmente dotata di personale con qualifica di UPG, il disposto di cui al citato art.318 ter sembrerebbe coinvolgere direttamente l’Agenzia per la parte di asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite dalla PG o dall’OdV operante con qualifica di UPG.



L'orientamento al momento più diffuso, anche nell'ambito del sistema agenziale, sia pure con qualche discordanza, è quello che le Agenzie, in quanto annoverabili tra gli Enti competenti in materia ambientale, ai sensi della norma, debbano procedere alla asseverazione delle prescrizioni.

Al di là di tali considerazioni, e nelle more di chiarimenti a livello nazionale, che consentano un'applicazione omogenea della Legge 68/2015, si ritiene che l'ARPAC possa essere chiamata ad asseverare prescrizioni ed in relazione a ciò si forniscono le seguenti indicazioni operative preliminari:

1. tenere informata la Direzione Tecnica in merito alle problematiche rilevate, al fine di facilitare la raccolta e l'analisi dei primi orientamenti applicativi;
2. l'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite dagli OdV operanti con qualifica di UPG ovvero dalla PG, che abbiano accertato reati ambientali di natura contravvenzionale riconducibili, per tematica, alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette deve essere fatta:

a) in caso di richiesta cartacea :

- dal Dirigente dell'Unità Operativa Territoriale competente per tematica, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia ovvero
- dal Dirigente dell'Area Territoriale nel caso in cui le prescrizioni afferiscano alle competenze di più Unità Operative.

In tali casi la nota di riscontro dovrà riportare un incipit specifico in cui l'ARPAC prende atto della richiesta di asseverazione e quindi della sottesa conformità al requisito procedimentale di cui all'art.318-bis.

Possono in ogni caso essere richiesti, senza ritardo, eventuali chiarimenti.

- b) in esito ad intervento congiunto sul campo**, posto che il procedimento di estinzione di cui all'art.318 bis e seguenti del DLgs 152/2006 rimane in carico all'OdV nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.55 del CPP, ovvero alla PG, e che l'ARPAC fornisce supporto tecnico :

- dal Dirigente dell'Unità Operativa Territoriale competente per tematica, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia, sulla base del verbale di ispezione e di apposita relazione redatta dal personale dell'ARPAC presente all'ispezione;
- dal Dirigente dell'Area Territoriale nel caso in cui le prescrizioni afferiscano alle competenze di più Unità Operative sulla base del verbale di ispezione e di apposita relazione redatta dal personale dell'ARPAC presente all'ispezione.

Atteso che in caso di intervento congiunto è plausibile ipotizzare che l'OdV nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.55 del CPP, ovvero la PG possano richiedere al personale ARPAC presente il supporto per:

- verificare se i reati ambientali di natura contravvenzionale riconducibili, per tematica, alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali;
- l'individuazione delle prescrizioni tecniche da impartire a cura dell'OdV o della PG;

è opportuno precisare che il personale ARPAC presente all'intervento dovrà collaborare alle valutazioni, alla individuazione delle prescrizioni e delle relative tempistiche, nonché delle misure atte a far cessare le situazioni di pericolo, fermo restando che l'ODV nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ovvero la Polizia Giudiziaria potrà condividerle e farle proprie, al fine di non ottemperare a quanto previsto dagli artt. 318 ter e quater.

La fase di asseverazione deve avvenire comunque in un momento successivo a quello dell'ispezione congiunta (avendo in ogni caso l'OdV o la PG tutti gli strumenti per imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose). Ciò alla luce della complessità dell'attività di valutazione tecnica che richiede una corretta analisi anche in ambito intragenziale.

In entrambi i casi (richiesta cartacea o sopralluogo congiunto), nella valutazione delle prescrizioni, ai fini dell'asseverazione, dovranno essere seguiti i seguenti principali criteri:

- la pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;



- la chiarezza e la non equivocità delle stesse;
- la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione.

L'altro aspetto della norma che vede il coinvolgimento dell'ARPAC è, a nostro parere, quello previsto dall'art.318 quinquies, relativo alle notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore. La norma prevede che se il Pubblico Ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dia comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, affinché provvedano agli adempimenti di cui agli artt.318 ter e quater.

Pertanto, nel caso in cui l'ARPAC, nello svolgimento della propria attività istituzionale, riscontri una situazione ricadente nell'applicazione dell'art.318-ter, deve procedere immediatamente a comunicare la notizia di contravvenzione al Pubblico Ministero.

Resta fermo l'obbligo delle strutture competenti di informare Stato, Regione, Provincia, Comune, ASL, etc. per gli eventuali seguiti di competenza.



